









Viale Comaschi N. 40 - 56021 Cascina (PI) - ₹ +39 050 710202 - ₹ +39 050 710203 MAIL: PIIC84100T@istruzione.it | PEC: PIIC84100T@pec.istruzione.it

http://icfalconecascina.it/

C.F. 81002110500 - Cod. Mecc. PIIC84100T - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFNLX4



Circolare n.66 23-24

ISTITUTO COMPRENSIVO - FALCONE-CASCINA

Prot. 0001337 del 06/02/2024

VII (Uscita)

Ai docenti Al personale ATA All'Area personale AI DSGA SITO WEB

Oggetto: Fruizione permessi legge 104.

L'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del "referente unico dell'assistenza", in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori - a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto - non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Il novellato articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 stabilisce infatti che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

"Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità' in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di











Viale Comaschi N. 40 - 56021 Cascina (PI) - +39 050 710202 - +39 050 710203 MAIL: PIIC84100T@istruzione.it | PEC: PIIC84100T@pec.istruzione.it

http://icfalconecascina.it/

C.F. 81002110500 - Cod. Mecc. PIIC84100T - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFNLX4



mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità'. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità' in situazione di gravità', il diritto può' essere riconosciuto, su richiesta, a più' soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più' persone con disabilità' in situazione di gravità', a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti" Pertanto più soggetti, aventi diritto, possono richiedere l'autorizzazione a fruire dei permessi alternativamente tra loro, per l'assistenza alla stessa persona disabile grave, a condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità (accertamento dell'art. 3, comma 3 della Legge), coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti (per le "patologie invalidanti" occorre far riferimento a quelle previste dal D. I. 21.07.2000, n.278, recante "regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 53/2000") o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, ance in maniera continuativa.

Qualora ricorra il caso in cui più soggetti fruiscano alternativamente dei permessi mensili per assistenza alla medesima persona, il personale interessato insieme alla documentazione dovrà comunicare con autocertificazione resa ai sensi di legge il nominativo di altri soggetti che alternativamente fruiranno dei permessi mensili, comunicazione mensile dei giorni di permesso fruiti alternativamente, programmazione mensile.













Viale Comaschi N. 40 - 56021 Cascina (PI) - → +39 050 710202 - → +39 050 710203 MAIL: PIIC84100T@istruzione.it | PEC: PIIC84100T@pec.istruzione.it

http://icfalconecascina.it/

C.F. 81002110500 - Cod. Mecc. PIIC84100T - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFNLX4



Per quanto riguarda la concessione del beneficio del congedo straordinario la normativa vigente è più stringente rispetto a quella relativa i permessi Legge 104/92, stabilendo che il familiare che presta assistenza come referente unico che, intende richiedere entrambi i benefici, (cioè permessi L.104/92 e congedo straordinario), dovrà essere il familiare legittimato a fruire del congedo straordinario ai sensi del D. Lgs 151/2001. Infatti il principio del Referente Unico è stato abrogato per quanto concerne i soggetti che richiedono i permessi ex lege 104/1992 mentre nulla è stato precisato per quanto concerne il cumulo di congedo e permessi in capo alla stessa persona.

Si ricorda anche che nel caso in cui l'interessato ai permessi è domiciliato ad una distanza superiore ai 150 km dal familiare da assistere, disabile in situazione di gravità, deve attestare (con idonea documentazione o titolo di viaggio) l'effettivo raggiungimento del familiare con disabilità, al quale presta assistenza, e quindi il luogo di residenza.

Il personale che intende beneficiare dei permessi mensili per assistenza al familiare in situazione di handicap con gravità insieme alla domanda è tenuto a certificare attraverso idonea documentazione, ovvero, attraverso apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 la sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive, che legittimano la fruizione delle agevolazioni. In proposito, si rammenta che, secondo quanto previsto nell'art. 76 del predetto D.P.R. "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (...) nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il comma 3 dell'art. 33 precisa:" A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità (accertamento dell'art. 3, comma 3 della Legge), coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa".













Viale Comaschi N. 40 - 56021 Cascina (PI) - ₹ +39 050 710202 - ₹ +39 050 710203 MAIL: PIIC84100T@istruzione.it | PEC: PIIC84100T@pec.istruzione.it

http://icfalconecascina.it/

C.F. 81002110500 - Cod. Mecc. PIIC84100T - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFNLX4



Conferma dell'istanza presentata nell'a. s. precedente nella stessa scuola di servizio

Il personale Docente o ATA dovrà produrre apposita autocertificazione (redatta ai sensi di cui agli art.75 e 76 del DPR 445/2000 e s. m. i.) sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33. commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a. s. precedente, con allegato copia del verbale di individuazione in situazione di handicap della persona assistita.

Prima istanza

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s. m. i. va inoltrata al Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.

Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92

Ogni eventuale variazione della situazione da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni, dovrà essere comunicata tempestivamente al Dirigente Scolastico.

Programmazione mensile dei permessi ex lege 104:

Si ritiene opportuno ricordare al personale docente ed ATA che la circolare n. 13/2010, prevede che i lavoratori beneficiari dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010 sono tenuti a comunicare al Dirigente Scolastico i giorni di assenza con congruo anticipo con riferimento all'arco temporale del mese per consentire una funzionale organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

La stessa circolare applicativa n. 45/2011 dell'Inps, con riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, ha precisato che "Il dipendente è tenuto a comunicare al













Viale Comaschi N. 40 - 56021 Cascina (PI) - → +39 050 710202 - → +39 050 710203 MAIL: PIIC84100T@istruzione.it | PEC: PIIC84100T@pec.istruzione.it

http://icfalconecascina.it/

C.F. 81002110500 - Cod. Mecc. PIIC84100T - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFNLX4



Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione".

Il vigente CCNL del comparto scuola prevede che tali permessi "devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti" anche al fine di evitare che, sistematicamente, le stesse classi e gli stessi alunni non fruiscano delle ore di lezione della medesima disciplina.

L'art. 32 del vigente CCNL del comparto scuola, per il solo personale ATA, ha previsto l'opportunità di poter utilizzare i tre giorni di permesso mensile previsti dall'art. 33, comma 3 della legge 104/92 ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili. Anche il personale ATA che fruisce dei permessi deve predisporre di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio all'inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Pertanto al fine di assicurare la funzionalità/organizzazione del servizio, coloro che fruiranno dei permessi in parola, considerata anche la specificità del servizio scolastico, che comporta assunzioni di responsabilità civili e penali connesse alla vigilanza ed alla tutela della sicurezza degli alunni, nonché difesa della garanzia del diritto all'istruzione, sono tenuti a produrre una pianificazione mensile evitando le giornate ricorrenti (vedi facsimile) da presentare entro il 27 del mese precedente, salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile.

In caso di dimostrate situazioni di urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso. Si ricorda che i permessi devono essere fruiti in giornate non ricorrenti onde evitare privazioni continue agli alunni di lezioni inerenti la medesima disciplina così come previsto anche dal CCNL in vigore. Tale programmazione, non sostituisce comunque il modello di richiesta di fruizione del permesso che il personale deve produrre alla segreteria ogni qualvolta richieda un giorno di permesso.

Infine si evidenzia che la sola presentazione della domanda di fruizione o la conferma della permanenza dei requisiti che danno titolo alla fruizione degli specifici permessi, non dà diritto al lavoratore la fruizione













Viale Comaschi N. 40 - 56021 Cascina (PI) - → +39 050 710202 - → +39 050 710203 MAIL: PIIC84100T@istruzione.it | PEC: PIIC84100T@pec.istruzione.it

http://icfalconecascina.it/

C.F. 81002110500 - Cod. Mecc. PIIC84100T - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFNLX4



immediata dei permessi ma occorre attendere che venga emesso da parte del dirigente scolastico il relativo decreto di concessione.

Si coglie l'occasione, inoltre, per informare che la Scuola, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuta a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruite a tale titolo da ciascun lavoratore.

I lavoratori interessati alla fruizione dei permessi di cui trattasi devono presentare la relativa richiesta e/o la conferma della permanenza dei requisiti entro e non oltre il 10 febbraio 2024.

Tutte le richieste sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi degli articoli 46-47 del DPR 445/200 dovranno essere debitamente sottoscritte, accompagnate dalla relativa documentazione (verbale - dichiarazioni degli altri familiari, ecc.) e inviate per e-mail personale2@icfalconecascina.edu.it

La Scuola, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuta a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruite a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzata per disposizione espressamente prevista dalla normativa al trattamento di tali dati sensibili solo per la finalità istituzionale. Pertanto, tutti i lavoratori che fruiscono dei benefici di che trattasi, dovranno compilare anche la scheda informativa ai fini della raccolta e trasmissione telematica alla apposita banca dati istituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per il monitoraggio e il controllo della legittima fruizione dei permessi.

Il personale che per il corrente anno scolastico ha presentato la propria richiesta su modulistica diversa da quella allegata alla presente, dovrà ripresentarla utilizzando i nuovi modelli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Papa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c. 2D.Lgsn.39/93